

## Ulteriori disposizioni del DL "Cura Italia"

Si riepilogano brevemente i principali adempimenti introdotti dal DL Cura Italia, secondo le bozze circolate nella giornata di ieri sera.

ARGOMENTO	ART.	DESCRIZIONE
<b>AGEVOLAZIONI</b>		
<b>PROFESSIONISTI - CO.CO.CO - INDENNITÀ UNA TANTUM</b>	26 e 92	<p>È riconosciuta un'indennità una tantum di € 600 a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dei <b>professionisti</b> ("senza Cassa") con <b>P.Iva attiva alla data del 23/02/2020</b></li> <li>dei lavoratori titolari di rapporti di <b>collaborazione coordinata e continuativa</b> attivi al 23/02/2020 (inclusi i co.co.co. di ASD/SSD)</li> </ul> <p><b>iscritti alla Gestione separata</b> (art. 2, co. 26, L. n. 335/95), <b>non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria</b>.</p> <p>L'indennità è erogata (nei limiti dello stanziamento pubblico) dall'Inps, previa domanda.</p> <p>Aspetti fiscali: l'indennità <b>non concorre alla formazione del reddito</b>.</p>
<b>LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO - INDENNITÀ UNA TANTUM</b>	26 e 27	<p>E' prevista una indennità una tantum pari a € 600 anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è erogata (ma nei limiti degli importi stanziati) dall'Inps, previa domanda.</p> <p>Aspetti fiscali: l'indennità non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Divieto di cumulo: l'indennità non è cumulabile con quella prevista al punto precedente.</p>
<b>PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI</b>	60	<p>Ai titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, co. 1, lett. a), Tuir) che possiedono un reddito complessivo di importo <b>non superiore a € 40.000</b> spetta un <b>premio per il mese di marzo 2020, (non imponibile) pari a € 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti</b> nella propria sede di lavoro nel predetto mese.</p> <p>I sostituti d'imposta (artt. 23 e 29 Dpr 600/73) riconoscono in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; compensano l'incentivo erogato secondo le regole ordinarie.</p>
<b>INCENTIVO ALL'IMPRENDITORIALITÀ</b>	32	<p>Vengono <b>prorogati di 60 giorni</b> i termini previsti: per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'art. 8, co. 3, D.Lgs. 22/2015 (Jobs Act autonomi)</p>

<b>PROFESSIONISTI - CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE</b>	43	È prevista la possibilità per gli <b>enti privati di previdenza obbligatoria</b> (di cui ai Dlgs n. 509/94 e n. 103/96) di intraprendere, in via eccezionale, <b>iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti</b> che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente.
<b>MUTUI PRIMA CASA - PARTITE IVA</b>	53	Disposta la <b>sospensione delle rate</b> dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura - che resterà in vigore per 9 mesi - è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare l'Isee.
<b>SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO - CREDITO D'IMPOSTA</b>	61	Introdotta un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. <u>Soggetti interessati:</u> imprenditori e professionisti <u>Misura del credito d'imposta:</u> <b>50% delle spese di sanificazione</b> degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di €. 20.000 (comunque nel limite dello stanziamento pubblico) Importo stanziato: €. 50 mil. <u>Attuazione:</u> seguirà apposito DM
<b>NEGOZI E BOTTEGHE – CREDITO D'IMPOSTA</b>	62	È introdotto un credito d'imposta a favore degli imprenditori che esercitano l'attività in locali condotti in locazione. <u>Misura del bonus:</u> <b>60% dell'ammontare del canone</b> di locazione, relativo al <b> mese di marzo 2020</b> , di immobili rientranti nella <b>categoria catastale C/1</b> <u>Esclusioni:</u> il bonus non si applica alle attività di cui agli All. 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (in quanto tali attività sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità) Utilizzo: esclusivamente in compensazione nel mod. F24
<b>IMPRESE AGRICOLE - CONTRIBUTI PAC</b>	75	È prevista la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC (art. 10-ter, comma 2, D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modifiche dalla legge 21 maggio 2019, n. 44).
<b>CONFIDI - AGEVOLAZIONI FISCALI</b>	50	Si prevede la possibilità per i Confidi di cui all'art. 112 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) di dedurre i costi sostenuti per il funzionamento dell'organismo di cui al successivo art. 112-bis, dai contributi per i fondi interconsortili.
<b>BONUS PUBBLICITÀ</b>	95	Per il <b>triennio 2020-2022</b> , il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari nell'editoria si applicherà nella <b>misura unica del 30%</b> (scompare, dunque, il "criterio incrementale").

<p style="text-align: center;"><b>DONAZIONI - DETRAZIONI FISCALI</b></p>	<p style="text-align: center;">63</p>	<p>Donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali: è riconosciuta una</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>detrazione del 30%</b></li> <li>• per un <b>importo non superiore a €. 30.000</b></li> <li>• per le <b>erogazioni liberali in denaro</b>, effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali</li> <li>• a favore dello <b>Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute</b> senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</li> </ul> <p>Donazioni effettuate da imprese: si applica l'<b>art. 27 L. n. 133/99</b> (dettata per le erogazioni liberali effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti); pertanto tali donazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>erogazioni in denaro</u>: sono <b>deducibili</b> dal reddito d'impresa</li> <li>• <u>beni ceduti gratuitamente</u>: non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.</li> </ul> <p>Ai fini Irap, le medesime erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ACCERTAMENTI - SOSPENSIONI</b></p>	<p style="text-align: center;">64</p>	<p>Vengono <b>sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020</b> i termini relativi alle attività</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di liquidazione e di controllo (art. 36-bis e ter Dpr 600/73 e art. 54 Dpr 633772)</li> <li>• di accertamento</li> <li>• di riscossione</li> <li>• e di contenzioso</li> </ul> <p>da parte degli uffici degli enti impositori. La sospensione, quindi, è limitata alle attività degli enti impositori.</p> <p><b>Nessun accenno</b> viene effettuato per quanto riguarda gli <b>avvisi bonari</b> e le <b>rate da dilazione dei ruoli</b>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ISTANZE DI INTERPELLO</b></p>	<p style="text-align: center;">64</p>	<p>Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e di consulenza fiscale.</p>

<p style="text-align: center;"><b>ALTRE SOSPENSIONI</b></p>	<p style="text-align: center;">64</p>	<p>Sono inoltre sospesi i termini di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'art. 7, co. 2, D.Lgs. n. 128/2015, n. 128 (regime di adempimento collaborativo)</li> <li>• all'art. 1-bis D.L. n. 50/2017 (procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata)</li> <li>• artt. 31-ter (accordi preventivi per le imprese con attività internazionale) e 31-quater (rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale) del D.P.R. n. 600/73</li> <li>• art. 1, co. 37-43, L. n. 190/2014 (procedure di Patent Box).</li> </ul> <p>Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività (non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza) consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis, c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto, n. 241, e dell'art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Norme applicabili Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica l'art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.</p>
<p style="text-align: center;"><b>COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ</b></p>	<p style="text-align: center;">65</p>	<p>Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.</p>
<p style="text-align: center;"><b>MENZIONE SUL SITO DEL MEF</b></p>	<p style="text-align: center;">68</p>	<p>I contribuenti che, non avvalendosi di una o più sospensioni dei termini relativi ad adempimenti e versamenti fiscali previste dal decreto in esame, effettuano uno o più dei versamenti sospesi, possono chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>
<p style="text-align: center;"><b>PROCESSI TRIBUTARI</b></p>	<p style="text-align: center;">80</p>	<p>Il D.L. n. 11/2020 aveva disposto il <b>differimento delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari</b> e militari sino al 22 marzo 2020; ora tale termine è stato <b>ulteriormente prorogato fino al 15 aprile 2020</b>.</p> <p><b>Sospesi fino al 15/04/2020</b> anche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i termini per la notifica del ricorso in 1° grado innanzi alle Commissioni tributarie</li> <li>▪ nonché il termine di cui all'art. 17-bis, comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (reclamo e mediazione).</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI</b></p>	<p style="text-align: center;">100</p>	<p>Rimane sospeso fino al 15 aprile il conteggio dei termini relativi a tutti i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio, oppure avviati dopo tale data. Le concessioni e i permessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile restano validi fino al 15 giugno.</p>

<p style="text-align: center;"><b>TERZO SETTORE</b></p>	<p style="text-align: center;">34</p>	<p><b>Adeguamento statuti</b></p> <p>Slitta dal 30/06/2020 al 31/10/2020 il termine per gli enti no profit di adeguare i propri statuti alla riforma del Terzo Settore con le maggioranze “alleggerite” (art. 101, co. 2, D.Lgs. 117/2017).</p> <p><b>Approvazione dei bilanci</b></p> <p>Per il 2020, Onlus, Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps (associazioni di promozione sociale), per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada all'interno del periodo emergenziale (stabilito dalla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020) possano approvare i propri bilanci entro il 31/10/2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. <b>Imprese sociali</b></p> <p>Slitta al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le <b>imprese sociali</b> dovranno adeguarsi al D.Lgs. n. 112/2017.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CESSIONE DI CREDITI DETERIORATI - INCENTIVI FISCALI</b></p>	<p style="text-align: center;">54</p>	<p>E' prevista la possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di <b>trasformare in credito d'imposta</b></li> <li>• una quota di <b>attività per imposte anticipate</b> (DTA) riferite a determinati componenti, per un <b>ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati</b> che vengono <b>ceduti a terzi</b>.</li> </ul> <p>In particolare, per le società che effettuano entro il 31/12/2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di "debitori inadempienti" (si ha quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto) è possibile trasformare in credito d'imposta una quota di DTA riferite a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>perdite riportabili</b> non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 Tuir</li> <li>• <b>eccedenza di ACE rispetto al reddito complessivo netto</b></li> </ul> <p>che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora utilizzati.</p> <p><u>Esclusioni:</u> la misura non si applica alle cessioni di crediti infragruppo</p>
<p style="text-align: center;"><b>CREDITO ALL'ESPORTAZIONE</b></p>	<p style="text-align: center;">52</p>	<p>Si introducono misure finalizzate ad accelerare la procedura di <b>rilascio della garanzia dello Stato</b> (art. 6, co. 9-bis e 9-ter, D.L. n. 269/2003 – cd. “riassicurazione MEF-SACE”).</p>

<b>MICROIMPRESE E PMI - CREDITO</b>	55	<p>Per le microimprese e le PMI italiane che al 17/03/2020 avevano ottenuto <b>prestiti o linee di credito</b> da banche o altri intermediari finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le <b>linee di credito accordate “sino a revoca”</b> e i <b>finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti</b>: non possano essere revocati fino al 30/09/2020</li> <li>▪ la <b>restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30/09/2020</b>: è <b>rinviiata fino al 30/09/2020</b> alle stesse condizioni (da un punto di vista attuariale, non devono esitare in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese). Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch'essi prorogati</li> <li>▪ il <b>pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30/09/2020</b>: è <b>riscadenzato</b> sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30/09/2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore.</li> </ul>
<b>DOCUMENTI DI IDENTITÀ</b>	101	<p>Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell'emergenza, la validità viene prorogata al 31 agosto (la misura non si applica peraltro ai documenti validi per l'espatrio).</p>
<b>SOCIETÀ - APPROVAZIONE BILANCIO (le “PARTICOLARI ESIGENZE” EX LEGE)</b>	102	<p><b>In deroga all'art. 2364, co. 2, C.C.</b> (convocazione dell'assemblea ordinaria entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio) e dall'art. 2478-bis c.c. (termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci) le società <b>possono convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p><u>Semplificazioni</u>: le società possono prevedere, <b>anche in deroga</b> alle previsioni dello <b>Statuto</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>voto elettronico o per corrispondenza</b> (consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto), nonché l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione</li> <li>▪ che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, co. 5, 2479-bis, co. 4, e 2538, co. 6, c.c.</li> <li>▪ la mancata necessità che il presidente, il segretario (o il notaio) si trovino nello stesso luogo.</li> </ul>

<b>SERVIZI POSTALI</b>	105	<p>Inviati raccomandati, invii assicurati e distribuzione dei pacchi (art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 261/99): gli operatori postali procedono alla consegna di tali invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.</p>
		<p><u>Notificazione a mezzo posta</u> (L. n. 890/1982; art. 201 D.Lgs. n. 285/92): l'operatore postale effettua le notificazioni mediante deposito del plico presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Del deposito del plico è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dev'essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.</p>

<b>Misure fiscali "fuori Decreto"</b>			
<u>NORMA</u>	<u>DESTINATARI</u>	<u>MISURA AGEVOLATIVA</u>	<u>DECORRENZA</u>
Comunicato MEF n.50 del 13.03.2020	Imprese, autonomi	<p><b>Sospensione selettiva dei versamenti</b> del 16.03.2020 relativi all'Iva annuale, ritenute Irpef e contributi.</p> <p>I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19.</p> <p>Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di <b>imprese, professionisti e partite IVA</b> colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria.</p>	<u>Dal 16.03.2020</u>

<p>Comunicazione <u>ARERA</u></p>	<p><b>Bollette soggetti morosi</b> - famiglie e piccole imprese</p> <p><b>TARI al 30.06.2020</b></p>	<p><b>Bloccati i distacchi per morosità</b> – L'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente (Arera) ha deciso di bloccare i distacchi per morosità per elettricità, gas e acqua, rimandati <b><u>dal 10 marzo al 3 aprile 2020</u></b> (es. Italgas Acea Iren).</p> <p>Viene inoltre costituito un conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, fino a 1 miliardo, per ulteriori interventi a favore dei consumatori.</p> <p>Con ulteriore delibera, l'Autorità ha anche differito una serie di termini (in particolare le scadenze più ravvicinate) per gli adempimenti di regolazione dei settori idrico, energetico e ambientale. E ha segnalato l'opportunità di riconsiderare i termini previsti dalla normativa vigente per l'approvazione (relativi all'anno 2020) <b><u>delle tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani</u></b>, proponendo il differimento <u>al 30 giugno 2020</u> del termine del 30 aprile 2020 attualmente previsto.</p>	<p><u>Dal 10.03.2020</u> <u>al 03.04.2020</u></p>
<p>Direttiva del direttore generale delle Entrate, Ruffini</p>	<p>Tutti i contribuenti</p>	<p><b>Sospensione temporanea dell'attività delle Entrate e dell'Agente della riscossione</b></p> <p>Vengono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative).</p>	<p><u>Dal 12.03.2020</u></p>
<p>Comunicato CNPADC</p>	<p><b>Dottori commercialisti</b></p>	<p>La Cassa Dottori Commercialisti ha previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la <b>sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza</b> nel periodo <u>dal 23 febbraio al 30 aprile 2020</u>, fatta salva la facoltà di quanti vogliono comunque provvedere. La modalità di versamento della contribuzione sospesa verrà comunicata successivamente.</li> </ul> <p>Sospesi, in materia di <b>ricorsi amministrativi</b>, i termini di cui all'art. 57 e ss del Regolamento Unitario dal 23 febbraio al 30 aprile e il relativo avvio è differito alla fine del predetto periodo fatte salve ulteriori proroghe.</p> <p>E' stata, inoltre, prorogata <u>al 30 aprile</u> la scadenza prevista per i <b>bandi per l'ottenimento di borse di studio</b>, contributi per spese di ospitalità in case di riposo e fondi a sostegno dei Dottori Commercialisti.</p>	<p><u>Dal 23.02.2020</u> <u>al 30.04.2020</u></p>



<p>Comunicato Cassa Geometri</p>	<p><b>Geometri</b></p>	<p><b>La Cassa geometri</b> ha prorogato i termini di tutti i pagamenti in scadenza <u>da marzo fino alla fine di aprile</u>.</p> <p>Vengono introdotte misure a sostegno degli iscritti che si concretizzano in provvidenze straordinarie, che saranno valutate e gestite in base alle specifiche esigenze.</p> <p>Gli iscritti sono stati invitati a attivare le offerte di <i>welfare</i> messe a disposizione dalla Cassa ed in particolare a ricorrere alla <b>polizza sanitaria</b>, che in caso di contagio del virus Covid-19 consente di ottenere un' <b>indennità di 155 euro al giorno</b> nel caso che il contagio degeneri in «evento morboso» (come previsto dalla garanzia A), mentre per tutti coloro che hanno esteso la copertura della polizza alla garanzia B, <b>tale indennità sarà corrisposta anche nel caso in cui il contagio preveda cure a domicilio</b>.</p>	
<p>Comunicato Cassa Forense</p>	<p><b>Avvocati</b></p>	<p><b>La Cassa forense</b> ha previsto misure di welfare straordinarie per fronteggiare l'emergenza coronavirus.</p> <p>L'ente di previdenza ha deliberato una serie di interventi sul fronte sanitario per venire incontro alle esigenze dei propri iscritti; ha anche deciso la <u>sospensione dei termini di tutti i versamenti e degli adempimenti previdenziali forensi fino al 30 settembre 2020</u>.</p> <p>Gli iscritti e le loro famiglie possono gratuitamente attivare una card che permette loro di avere tariffe agevolate presso una serie di strutture convenzionate. L'elenco delle strutture è consultabile dal sito <a href="https://www.viscard.valoreinsanita.it">https://www.viscard.valoreinsanita.it</a>.</p> <p>L'attivazione, <u>possibile dal 12 marzo</u>, deve essere fatta attraverso il sito di Cassa forense, dalla sezione riservata agli iscritti.</p> <p>Una volta attivata, la carta durerà per 12 mesi e potrà essere utilizzata da tutto il nucleo familiare. Il costo del servizio è a carico di Cassa forense.</p> <p>Per gli iscritti a Cassa forense e per i loro familiari è stata anche attivata la <b>possibilità di avere dei consulti medici (massimo 2.500) in video chiamata o telefonici</b>, un modo per evitare il rischio di contagio. Questo servizio è previsto per coloro che presentano sintomi riconducibili all'infezione da Covid-19, è attivo 24 ore su 24. Il numero telefonico della centrale operativa da contattare per fruire del servizio di consulenza sanitaria è 039.65546064 e sarà attivo per quattro mesi a partire da venerdì 13 marzo. Saranno chieste una serie di informazioni personali e andrà fornito il codice identificativo <b>Foren001</b>.</p>	<p><u>Dal 12.03.2020</u></p>

<p>Comunicato ENPAV</p>	<p><b>Veterinari</b></p>	<p><b>Cassa ENPAV - Sospensione e slittamento del pagamento di tutti i contributi previdenziali</b> in scadenza <u>fino al 31 maggio 2020</u>.</p> <p>Verranno comunicati successivamente i termini e le modalità di versamento dei contributi sospesi, tramite i nostri canali informativi (sito web, mail, social media, etc ...).</p> <p><b>Sospensione, a richiesta, del pagamento delle rate dei Prestiti e</b> sospensione temporanea delle Borse Lavoro Giovani.</p> <p>Richiesta di modifica dell'articolo 16 del DL 9/2020, che ha introdotto una <b>indennità a sostegno dei lavoratori autonomi</b>, ma che ha assurdamente <u>escluso i liberi professionisti</u>.</p>	<p><u>Fino al 31.05.2020</u></p>
<p>Comunicato ENPAM</p>	<p><b>Medici</b></p>	<p><b>Cassa ENPAM</b></p> <p><b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Sospensione dei contributi previdenziali e possibile slittamento dei termini di pagamento.</b></p> <p><b>Indennità di 500 euro</b> - Richiesta di modifica dell'articolo 16 del DL 9/2020, che ha introdotto una <b>indennità a sostegno dei lavoratori autonomi</b>, ma che ha assurdamente <u>escluso i liberi professionisti</u>. L'Adepp (associazione degli enti di previdenza professionisti) ha chiesto al Governo una modifica urgente al DL 9 del 2020 sul Coronavirus, affinché i 500 euro vadano anche a medici e dentisti.</p> <p><b>Sussidio sostitutivo del reddito</b> - Ai medici e ai dentisti che svolgono esclusivamente la <b>libera professione</b> e che in questo periodo non possono lavorare, l'Ente invece erogherà un <b>sussidio sostitutivo del reddito</b> come previsto nei casi di calamità naturale. Il diritto scatterà per i liberi professionisti della zona rossa o, <u>se posti in quarantena dall'autorità sanitaria</u>, anche fuori da tale perimetro.</p> <p>Nel caso si ammalassero e la patologia si protrasse nel tempo, <b>dal 31° giorno scatterà l'assegno per malattia</b> pari all'80 per cento del reddito, recentemente introdotto dall'Ente per i liberi professionisti con almeno tre anni di anzianità contributiva.</p>	